



R E G I O N E P U G L I A

Allegato A Schema di Convenzione tra Regione Puglia e Opera Nomadi

**CONVENZIONE TRA
REGIONE PUGLIA – ASSESSORATO ALLA SOLIDARIETÀ
E OPERA NOMADI NAZIONALE**

**per la realizzazione del “PROGRAMMA DI INTERVENTI interventi in materia di
inserimento lavorativo destinato alle comunità Rom presenti in Italia”**

Tra

La REGIONE PUGLIA, di seguito detta “Regione”, con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33, (C.F. 80017210727), qui rappresentata, per delega della Giunta regionale, dalla dr.ssa Elena Gentile, nata a Cerignola il 02 novembre 1953, in qualità di Assessore Regionale alla Solidarietà, Politiche Sociali e Politiche per le Migrazioni, domiciliata per la carica presso la Regione Puglia, alla via Caduti di Tutte le Guerre n. 15;

e

OPERA NOMADI PUGLIA, con sede a Roma, alla via di Porta Labicana n. 59 (C.F. 80409480581), legalmente rappresentata dal dr. Massimo Converso, nato a Cosenza il 06/11/1953, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'Opera Nomadi Nazionale;

**PREMESSO
che**

- il D.L.vo 28.07.1998, n. 286, e segnatamente il suo titolo V, con particolare riferimento all'art. 42, include tra le misure di integrazione le iniziative di prevenzione delle discriminazioni razziali e della xenofobia;
- il D.L.vo 9.07.2003, n. 215, recante “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”, prevede l'applicazione del principio di parità di trattamento, senza distinzione di razza ed origine etnica, nell'ambito, tra l'altro, delle prestazioni sociali e dell'accesso ai beni e servizi;
- il decreto legislativo 6.02.2007, n. 30, ha attuato la direttiva 2004/38/CE disciplinando il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri;
- la risoluzione del Parlamento europeo P6_TA(2007)0534 sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE ritiene la protezione dei diritti dei Rom e la loro integrazione una sfida per l'Unione nel suo complesso ed invita anche la Commissione ad agire senza indugio elaborando una strategia globale per l'inclusione sociale dei Rom, considerando la lotta contro qualsiasi forma di razzismo e xenofobia nonché contro qualsiasi forma di discriminazione uno dei principi fondamentali sui quali è fondata l'Unione europea;
- la Conclusione del Consiglio Europeo del 14.12.2007 invita gli Stati membri e l'Unione stessa ad utilizzare tutti i mezzi per migliorare l'inclusione sociale e lavorativa delle comunità Rom;
- la Commissione europea già con la Comunicazione (COM 2005/224) “Una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti” aveva individuato nell'integrazione dei Rom nella società e nel mercato del lavoro una delle grandi sfide dell'Unione europea;
- la Commissione europea con la Comunicazione (COM 2008/420) “Non discriminazione e pari opportunità: un impegno rinnovato” ha richiamato la respo

dell'Unione europea e degli Stati membri nel contrastare la disoccupazione e la povertà largamente diffusi nell'ambito della popolazione Rom;

- la promozione delle politiche di inserimento lavorativo rappresenta uno strumento prioritario per contrastare la particolare emarginazione socio-economica della popolazione Rom presente sul territorio nazionale, dal momento che uno dei fattori che contribuisce in modo significativo all'esclusione sociale di tali comunità è rappresentato dall'elevato tasso di disoccupazione;

- la Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà e il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali hanno sottoscritto apposito accordo di programma per la realizzazione del "Programma di interventi in materia di inserimento lavorativo destinato alle comunità rom presenti in Italia" in data 22 dicembre 2008;

- la Giunta Regionale della Puglia con propria deliberazione n. ____ del ____ luglio 2009 ha individuato l'Opera Nomadi Nazionale quale soggetto attuatore del Programma in oggetto, assegnando a tale ente morale il finanziamento di Euro 480.000,00 per la realizzazione di ogni attività prevista nel Programma, secondo quanto concordato;

Tanto premesso, le parti sopra individuate convengono quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del disciplinare

1. I rapporti tra la Regione Puglia e Opera Nomadi Nazionale per la realizzazione del "Programma di interventi in materia di inserimento lavorativo destinato alle comunità rom presenti in Italia", con riferimento alle azioni da realizzazione sul territorio regionale in attuazione dell'accordo di programma tra Regione Puglia e Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, sono disciplinati dalla presente Convenzione.

2. Il Programma di interventi in oggetto, per la Regione Puglia è prioritariamente focalizzato sulle seguenti linee di attività con l'obiettivo generale di promuovere l'inserimento socio-lavorativo dei Rom:

- a) Ricerca-azione, analisi fabbisogno, orientamento e lettura dei percorsi di costruzione di gruppi formali e informali rivolti alla promozione di abilità, di competenze, di progetti imprenditoriali e produttivi che interessino le principali comunità rom in Puglia;
- b) Realizzazione di un percorso di formazione, motivazione e orientamento al lavoro e all'autoimpresa, con una prevalenza di attività laboratoriali e pratiche;
- c) Attivazione di servizi di informazione, orientamento e accompagnamento al lavoro, anche mediante l'implementazione e/o l'organizzazione di servizi specifici offerti dai Centri per l'impiego e il supporto allo start-up di nuove imprese.

Art. 2 – Primi adempimenti del soggetto attuatore

1. Il soggetto attuatore entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione si impegna a svolgere i seguenti primi adempimenti:

- comunicazione di avvio attività

- comunicazione del responsabile del Programma per conto del soggetto attuatore;
- trasmissione del progetto di dettaglio, completo di quadro economico, di cronoprogramma mensile, di eventuali soggetti partner o coattuatori, della descrizione delle attività per fasi e per partner.

Art. 3 – Obblighi del soggetto attuatore

1. Il soggetto attuatore provvede a dare attuazione all'intervento oggetto della presente convenzione e si obbliga a:

- 1) attuare l'intervento nel pieno rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, ove applicabili, ovvero nel pieno rispetto della normativa vigente;
- 2) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, le normative comunitarie in materia di concorrenza, per l'affidamento sia dei servizi sia dei lavori;
- 3) applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale 26.10.2006, n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei contratti per l'affidamento delle attività a terzi;
- 4) applicare e rispettare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge regionale 20.6.2008, n. 15, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- 5) provvedere alla gestione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale che sarà reso disponibile dalla Regione;
- 6) anticipare, a carico del proprio bilancio, ad avvenuto completamento dell'intervento, la quota del 10% del contributo finanziario definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell'avvenuta approvazione della rendicontazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento da parte del soggetto attuatore e della relazione finale sulle attività svolte;
- 7) presentare una relazione semestrale sullo stato di avanzamento dell'intervento, contenente comunque la rendicontazione delle spese sostenute, anche in assenza delle condizioni per avanzare la richiesta di erogazione di una tranne di cui al successivo art. 6.

Art. 4 – Spese ammissibili

1. Sono spese ammissibili per la realizzazione del Programma in oggetto le seguenti:

- a) direzione e coordinamento (entro il limite del 10% del finanziamento)
- b) monitoraggio e valutazione (entro il limite del 5% del finanziamento)
- c) rilevazione, analisi e costruzione di banche dati (entro il limite del 15% del finanziamento)
- d) attività di presentazione, diffusione e comunicazione (entro il limite del 10% del finanziamento)
- e) attività di formazione e tirocini formativi
- f) percorsi di inserimento sociolavorativo
- g) spese generali (entro il limite massimo del 10% del finanziamento).

Art. 5 – Durata del Programma

1. La presente convenzione avrà durata di 18 mesi decorrenti dalla sottoscrizione della stessa.

2. Eventuali proroghe non onerose del termine finale di realizzazione delle attività

programmatiche potranno essere autorizzate dalla Regione, previa autorizzazione di proroga concessa dal Ministero alla Regione, su richiesta motivata, da far pervenire entro il trentesimo giorno antecedente alla scadenza del termine finale.

Art. 6 – Modalità di erogazione del contributo finanziario

1. L'erogazione del finanziamento totale del Programma, pari complessivamente ad Euro 480.000,00, avverrà con le seguenti modalità:

- erogazione dell'anticipazione del 30% dell'importo del finanziamento, pari ad Euro 144.000,00 a seguito dei seguenti adempimenti da parte del responsabile del progetto individuato dal soggetto attuatore:
 - comunicazione di avvio attività,
 - presentazione del progetto esecutivo e approvazione da parte della Regione,
 - presentazione di specifica richiesta di anticipazione, completa di tutti i dati anagrafici, bancari e fiscali del soggetto attuatore;
 - presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed esecutibile a prima richiesta rilasciata a favore della Regione Puglia, di importo pari all'anticipazione richiesta.
- erogazione successiva, pari complessivamente al 30% dell'importo del finanziamento, pari ad Euro 144.000,00, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del responsabile del progetto individuato dal soggetto attuatore:
 - presentazione di specifica richiesta di anticipazione, completa di tutti i dati anagrafici, bancari e fiscali del soggetto attuatore ;
 - raggiungimento del 25% del costo totale previsto del Progetto, pari all'importo del finanziamento;
 - presentazione da parte del responsabile del procedimento della documentazione attestante le spese ammissibili, sostenute e quietanzate.
- erogazione successiva, pari complessivamente al 30% dell'importo del finanziamento, pari ad Euro 144.000,00, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del responsabile del progetto individuato dal soggetto attuatore:
 - presentazione di specifica richiesta di anticipazione, completa di tutti i dati anagrafici, bancari e fiscali del soggetto attuatore ;
 - raggiungimento del 50% del costo totale previsto del Progetto, pari all'importo del finanziamento;
 - presentazione da parte del responsabile del procedimento della documentazione attestante le spese ammissibili, sostenute e quietanzate.
- erogazione finale del residuo 10% del contributo finanziario definitivo, previa presentazione della rendicontazione finale della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, corredata da dettagliata relazione delle attività svolte e da tutti i prodotti e report realizzati nel corso del progetto, nonché previa presentazione di domanda di pagamento da parte del soggetto attuatore.

2. Le variazioni al programma dovranno essere preventivamente autorizzate e in generale non potranno riguardare variazioni nel budget complessivo del progetto che comportino spostamenti superiori al 10% per ciascuna macrovoce di budget.

Art. 7 - Rendicontazione

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a rendicontare con cadenza semestrale, unitamente ad una dettagliata relazione sulle attività svolte e i principali indicatori di risultato, le spese effettivamente sostenute, tramite il sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale che sarà predisposto dal Ministero e della Regione.

2. Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del soggetto attuatore o da persona delegata una attestazione ove risulti che:
 - sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabile, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
 - la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità/eleggibilità a rimborso comunitario;
 - non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura).
3. Per il riconoscimento della spesa finale e la relativa certificazione, oltre alle dichiarazioni di cui al comma 2, le seguenti ulteriori dichiarazioni:
 - attestazione che si tratta della rendicontazione finale dell'intervento.
 - il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati;
 - altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

Art. 8 – Controlli e verifiche

1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il soggetto attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

2. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il soggetto attuatore.

3. Come già indicato all'art. 3 n. 11, il soggetto attuatore è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno tre anni successivi alla chiusura del Programma di interventi.

4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del finanziamento e al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 9 – Disponibilità dei dati

1. I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati negli appositi formati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.

2. Tutti i dati e le informazioni che saranno raccolti, elaborati e prodotti nel corso delle attività del progetto restando di proprietà esclusiva della Regione Puglia, subordinandone l'uso da parte di terzi, ivi incluso il soggetto attuatore e i partner di progetto, al di fuori del progetto stesso alla espressa autorizzazione da parte della Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà, con l'obbligo di citazione della fonte..

Art. 10 – Revoca della contribuzione finanziaria

1. Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il soggetto attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione, ovvero il attuatore risulti inadempiente rispetto a specifiche prescrizioni impartite dalla Regione Puglia con il presente provvedimento di concessione del contributo.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento il soggetto attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento ovvero le attività non abbiano effettivo inizio entro il tempo massimo di un mese dalla avvenuta comunicazione di avvio attività.
3. Nel caso di revoca il soggetto attuatore è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima eventualmente anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo soggetto attuatore tutti gli oneri relativi all'intervento.
4. E' facoltà, inoltre, della Regione di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al soggetto attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
5. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico del soggetto attuatore.
6. In ogni fase del procedimento la Regione Puglia può disporre controlli ed ispezioni, sull'esecuzione degli interventi, al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni medesime. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire i controlli e le ispezioni, fornendo ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e contabile necessaria.

Art. 1 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Unione Europea.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26.10.1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al DPR 26.10.1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30.12.1982, n. 955.

Bari,

Per la Regione Puglia,
L'Assessore alla Solidarietà
(dr.ssa Elena Gentile)



Per l'Opera Nomadi Nazionale,
Il Presidente
(dr. Massimo Converso)

